



COMUNE DI PISA

DIREZIONE-04 Patrimonio

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 64 DEL 27/10/2021

OGGETTO: ACCETTAZIONE DI EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 484 DEL CODICE CIVILE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2021, n. 27;

VISTO l'art. 42 comma 2 lett. l) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di *"acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari"*;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi del citato articolo 42 comma 2 lett. l) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto l'accettazione di eredità di beni immobili è da considerarsi assimilabile ad una acquisizione, seppur a titolo gratuito, dei medesimi beni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 236 del 21 Ottobre 2021, esecutiva, con la quale è stato proposto al Consiglio Comunale di accettare ai sensi dell'articolo 484 del codice civile, con beneficio di inventario, l'eredità disposta dalla signora Forte Elia [*omissis*], nata a [*omissis*], con testamento olografo del 21 marzo 2012, pubblicato con verbale a rogito Notaio Francesco Gambini dello Studio Notarile associato Dott. Francesco Gambini Dott. Barbara Bartolini - Repertorio n. 56898 – Fascicolo n. 28281 registrato a Pisa il 27 marzo 2012 n. 1814 serie 1T e costituente l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, precisandosi che l'accettazione con beneficio di inventario consente di tenere distinti il patrimonio dell'erede da quello ereditario, cosicché non sia pregiudicato il patrimonio dell'Ente neppure all'esito di eventuali passività;

ATTESO CHE la formale registrazione e pubblicazione del testamento nonché l'individuazione dell'ente quale erede universale non comportano accettazione automatica dell'eredità e che pertanto il Comune di Pisa deve provvedere ad esprimere, mediante la deliberazione dell'organo competente, la propria volontà di accettare o di rinunciare all'eredità in oggetto;

VISTI

- l'articolo 473 del codice civile, rubricato Eredità devolute a persone giuridiche: *"L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dalla legge circa l'autorizzazione governativa"*;
- l'articolo 480 comma 1 del codice civile rubricato Prescrizione secondo il quale *"Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni"*;

- l'articolo 484 del codice civile, rubricato Accettazione con beneficio di inventario in base al quale *“l'accettazione con beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale”*;
- l'articolo 490 del codice civile, rubricato Effetti del beneficio di inventario in virtù del quale *“l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede”*;

RITENUTO, per le motivazioni esposte ed illustrate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 21 Ottobre 2021, che il Comune di Pisa sia da considerarsi il destinatario del lascito testamentario di cui al punto n. 15, nel quale la defunta si è così espressa: *“tutto il resto diviso per le orfane di Pisa, i vecchi e i carcerati che hanno nessuno”*, poiché al Comune di Pisa, per effetto del menzionato Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono stati trasferiti le funzioni e il patrimonio dell'Ente Comunale di Assistenza di Pisa e della Pia Casa di Misericordia;

CONSIDERATO CHE:

- il patrimonio immobiliare della defunta risulta essere costituito dai seguenti terreni intestati e identificati al catasto terreni di Pisa al Foglio 16 particella 55 Superficie 13 are, al Foglio 16 particella 191 Superficie 1 ettaro 03 are 90 centiare ed al Foglio 16 particella 54 Superficie 1 ettaro 03 are 90 centiare e dall'unità immobiliare intestata a Forte Elia [omissis], sita in [omissis], identificata al catasto fabbricati di Pisa al Foglio 45 particella 165 subalterno 1 Categoria A/4 e Foglio 45 particella 401;
- il patrimonio mobiliare della defunta, come da comunicazione del curatore dell'eredità giacente, documento conservato agli atti dell'Ufficio Patrimonio ed assunto al protocollo n. 95546 del 23 settembre 2021 risulta essere costituito da due conti correnti bancari e da un libretto nominativo, tutti presso l'istituto di credito Banco BPM filiale di Piazza Dante in Pisa, i quali presentano un saldo attivo per un totale pari ad euro 205.245,25;
- l'effettivo valore del lascito relativo al patrimonio mobiliare che l'Ente potrà destinare ad utilizzo per finalità sociali quale differenza fra le somme di denaro, espresse in lire nell'anno 1975 rivalutate e attualizzate all'anno 2021 facenti parte della massa ereditaria e le somme, espresse in lire nell'anno 1975 rivalutate e attualizzate all'anno 2021, destinate secondo le volontà della defunta ai soggetti persone fisiche e loro eredi e alle persone giuridiche indicate nel testamento olografo;
- l'elencazione dei suddetti beni immobiliari e mobiliari ha la sola funzione di rendere edotto il Consiglio Comunale circa la consistenza presunta del patrimonio appartenuto alla defunta e che l'inventario dei beni per la ricostruzione dell'asse ereditario sarà redatta nelle forme di legge e solo allora sarà noto il reale valore del patrimonio oggetto di successione e che quindi sarà necessario, tra l'altro:
 - quantificare le spese relative all'esecuzione dei suddetti oneri;
 - determinare ai fini dell'alienazione il valore del bene immobile di proprietà della defunta, sito in [omissis],—identificato al catasto fabbricati di Pisa al Fg. 45 part. 165 sub 1 Categoria A/ 4 e Fg. 45 part. 401 e tenere conto degli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - determinare ai fini dell'alienazione il valore dei seguenti terreni intestati alla defunta e identificati al catasto terreni di Pisa al Foglio 16 particella 55 Superficie 13 are, al Foglio 16 particella 191 Superficie 1 ettaro 03 are 90 centiare ed al Foglio 16 particella 54 Superficie 1 ettaro 03 are 90 centiare;

RILEVATO CHE;

- l'accettazione con beneficio di inventario consente di tutelare il patrimonio dell'ente da eventuali passività della massa ereditaria;
- l'accettazione dell'eredità impegna l'Ente in interventi per la realizzazione di una cappella per i genitori, per la sorella e per la medesima defunta nonché nell'esecuzione di oneri testamentari ai sensi dell'articolo 647 del codice civile;
- sussiste la convenienza nell'accettazione dell'eredità, in quanto il Comune potrà disporre della parte del patrimonio ereditario che residuerà una volta eseguite le disposizioni testamentarie per l'utilizzo in ambito sociale e, quindi, per l'impiego per una funzione pubblica attribuite all'ente dall'ordinamento;

- ai fini del rispetto delle volontà della defunta, il patrimonio immobiliare della defunta dai beni sopra descritti e rappresentati, una volta acquisito al Patrimonio del Comune di Pisa, dovrà essere inserito nel piano delle alienazioni e valorizzazioni e dovrà essere venduto, incrementando del ricavato l'esistente patrimonio mobiliare, per la successiva destinazione a finalità sociali;
- al fine di dare corso alle volontà testamentarie, spetterà al curatore dell'eredità giacente individuare le persone fisiche e le persone giuridiche indicati nel testamento e verificare l'eventuale esistenza di debiti della testatrice;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo del 31 ottobre 1990, n. 346 Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni e successive modificazioni ed integrazioni, i trasferimenti a favore dello Stato e degli enti pubblici sono esentati dal pagamento dell'imposta di successione;

RITENUTO di accettare, con beneficio di inventario secondo quanto disposto dall' art. 484 del Codice Civile, la disposizione testamentaria di cui al punto n. 15 del testamento olografo del 21 marzo 2012, pubblicato con verbale a rogito Notaio Francesco Gambini dello Studio Notarile associato Dott. Francesco Gambini Dott. Barbara Bartolini - Repertorio n. 56898 – Fascicolo n. 28281 registrato a Pisa il 27 marzo 2012 n. 1814 serie 1T e costituente l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto avvalendosi quindi dell'accettazione con beneficio di inventario che consente di tenere distinti il patrimonio dell'erede da quello ereditario, cosicché non sia pregiudicato il patrimonio dell'Ente neppure all'esito di eventuali passività;

VISTI, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., dal Dirigente della Direzione Patrimonio ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., dal Dirigente della Direzione Finanze- Provveditorato, Aziende (**Allegato A e B**);

VISTO l'estratto del verbale della seduta del _____ della IV Commissione Consiliare Permanente contenente il parere della Commissione stessa e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. Di accettare, con beneficio di inventario secondo quanto disposto dall' art. 484 del Codice Civile, l'eredità disposta dalla signora Forte Elia, [*omissis*], nata a [*omissis*], con testamento olografo del 21 marzo 2012, pubblicato con verbale a rogito Notaio Francesco Gambini dello Studio Notarile associato Dott. Francesco Gambini Dott. Barbara Bartolini - Repertorio n. 56898 – Fascicolo n. 28281, registrato a Pisa il 27 marzo 2012 n. 1814 serie 1T, costituente l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, avvalendosi quindi del beneficio di inventario che consente di tenere distinti il patrimonio dell'erede da quello ereditario, cosicché non sia pregiudicato il patrimonio dell'Ente neppure all'esito di eventuali passività;
2. Di dare atto che:
 - l'accettazione con beneficio di inventario consente di tutelare il patrimonio dell'ente da eventuali passività della massa ereditaria;
 - l'accettazione dell'eredità impegna l'Ente in interventi per la realizzazione di una cappella per i genitori, per la sorella e per la medesima defunta nonché nell'esecuzione di oneri testamentari ai sensi dell'articolo 647 del codice civile;
 - sussiste la convenienza nell'accettazione dell'eredità in quanto il Comune potrà disporre della parte del patrimonio ereditario che residuerà una volta eseguite le disposizioni testamentarie per l'utilizzo in ambito sociale e, quindi, per l'impiego per una funzione pubblica attribuite al Comune dall'ordinamento;
 - ai fini del rispetto delle volontà della defunta, il patrimonio immobiliare della defunta dai beni sopra descritti e rappresentati, una volta acquisito al Patrimonio del Comune di Pisa, dovrà essere inserito nel

piano delle alienazioni e valorizzazioni e dovrà essere venduto, incrementando del ricavato l'esistente patrimonio mobiliare, per la successiva destinazione a finalità sociali;

- al fine di dare corso alle volontà testamentarie, spetterà al curatore dell'eredità giacente individuare le persone fisiche e le persone giuridiche indicati nel testamento e verificare l'eventuale esistenza di debiti della testatrice;

3. Di conferire mandato al Dirigente della Direzione Patrimonio affinché sia adottato l'atto formale di accettazione di eredità con beneficio di inventario;
4. Di demandare a successivi provvedimenti autonomi e discendenti la disciplina del rispetto delle volontà della defunta;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione 03 Finanze – Provveditorato- Aziende, alla Direzione 06 Infrastrutture e viabilità – Verde e arredo urbano – Edilizia scolastica e cimiteriale, alla Direzione 10 Urbanistica – Edilizia privata – Servizi amministrativi alla mobilità - Espropri;

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione dell'approssimarsi del termine di scadenza dell'accettazione dell'eredità giacente previsto il 13 novembre 2021;

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

—